

AC 275 e abb

Emendamento

al *a* *le seguenti:*
All'articolo 7 comma 1 dopo le parole ~~la~~ "situazione patrimoniale" aggiungere ~~le seguenti~~ "o personale"

On. Gitti

Gitti

7.7

-91-

A.C. 275 E ABB.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 7

Al comma 1, sostituire le parole "affini entro il secondo grado", con le seguenti:
" affini entro il terzo grado".

Scotto *Civati*
QUARANTA, SCOTTO, COSTANTINO, CIVATI

Chenetta *Costantino*
7.1

AC 275 e abb

Emendamento

al
All'articolo 7 comma 1 dopo la parola "vantaggio" sopprimere la parola "economico"

On. Gitti

Gitti

7.9

- 93 -

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 7

Sopprimere il comma 2

Il comma 2 è soppresso

Centemero

Centemero

F. 16

A.C. 275 E ABB.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 7

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“Quando, in capo ad uno dei soggetti di cui all’articolo 2, sussista l’obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero la Commissione ritenga che il soggetto possa essere in conflitto di interessi nell’adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, questa interviene d’ufficio.”

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da “trascorsi i quali” fino alla fine del periodo e sostituire le parole “colui che ha investito la Commissione della questione” con le seguenti:” il soggetto interessato”.

Costantino, Scotto, Quaranta, Civati
COSTANTINO, SCOTTO, QUARANTA, CIVATI

7.3

-95-

AC 275 e abb

Emendamento

~~Al~~ 4,

substituere le 2

All'articolo 7 comma 2 dopo le parole "ritenga comunque di" ~~sopprimere~~ la parola "poter" e
"in" con le seguenti: "entro in una situazione di"

On. Gitti

Gitti

7.10

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 7

sopprimere

Il comma 3 è ~~soppresso~~

Centemero



717

-97-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 7

ad seguenti:

Al comma 4, sostituire le parole "è tenuto" con le parole "ha l'obbligo di"

Centemero

Cent-

7/18


AC 275 e abb.

Emendamento

Articolo 7

Sopprimere il comma 5.

Francesco Sanna, Lattuca

Handwritten signatures of Francesco Sanna and Lattuca.

7.12

-99-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 7

Al comma 6¹⁾ sostituire le parole: "da un minimo di 50.000 euro a un massimo di un milione e mezzo di euro", con le seguenti: "pari ad una somma corrispondente al minimo del 10 per cento del valore del vantaggio ingiusto recato, fino ad un massimo del 60 per cento"

Centemero

Cent

719

- loo -

A.C. 275

TESTO UNIFICATO

Art. 7

Al comma 6, sostituire le parole: "di 50.000 euro" con le seguenti ~~parole~~: "di 100.000 euro"

On. Matteo Bragantini
Matteo Bragantini
INVERNIZZI

7.6

-lal-

Emendamento

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8
(*Obblighi dichiarativi e sanzioni*)

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 2:
 - a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 siano titolari;
 - b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;
 - c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;
 - d) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;
 - e) nel caso di cariche elettive, rendono una comunicazione contenente la formula: «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente:
 - 1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
 - 2) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'eventuale indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo ad un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica pubblica. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali.
3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica pubblica dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari.
4. La Commissione di cui all'articolo 9, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il

8.5/..

-102-

Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica pubblica perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione:

a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;

b) procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione accertata ai sensi del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del titolare della carica pubblica e degli altri soggetti interessati, applicando, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, l'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) informa contestualmente, per le cariche di Governo statali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza;

d) informa contestualmente, nel caso dei parlamentari nazionali, la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera.

5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.

Francesco Sanna, Lattuca

8.5/.

-103-

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 8

Sostituire con le seguenti:

~~Sostituire, al comma 1, la lettera b), nonché i successivi commi 2 e 3 con le seguenti:~~

"b) i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche percepiti nei due anni antecedenti all'assunzione della carica;

c) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

d) la titolarità di imprese individuali;

e) le azioni o le quote di partecipazione in società;

f) le partecipazioni in associazioni o società tra professionisti;

g) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

h) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

i) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.

l) i finanziamenti, le erogazioni, i contributi, le donazioni e qualunque altro vantaggio, percepiti, in qualsiasi forma, ivi compresa la messa a disposizione di servizi, nei due anni antecedenti l'assunzione della carica, nonché le obbligazioni assunte, per l'eventuale campagna elettorale, con specifica indicazione dei soggetti che hanno erogato, per ciascun anno, un importo superiore a 500 euro.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti

2. Alla dichiarazione sono allegate anche le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

3. Ogni anno, entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle

persone fisiche, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere alla Commissione una copia della dichiarazione stessa.

3-bis. Ogni variazione rispetto alle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di cui al presente articolo deve essere comunicata dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 alla Commissione entro i successivi venti giorni.

3-ter. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Commissione una dichiarazione concernente qualunque variazione della situazione patrimoniale e degli altri elementi di cui alle lettere b), c), d), e) f), g), h), i) del comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 5 e la cessazione dalla carica pubblica. La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di variazioni che intervengano nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica. I medesimi soggetti comunicano all'Autorità anche le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche presentate nei due anni successivi alla cessazione dalla carica.

3-quater. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese, entro i medesimi termini, anche dal coniuge non legalmente separato o dalla persona stabilmente convivente e dai parenti e affini entro il terzo grado dei soggetti di cui all'articolo 2.

3-quinqües. La Commissione predispone i modelli secondo cui devono essere rese le dichiarazioni e comunicazioni indicate nel presente articolo."

Caricato
QUARANTA, COSTANTINO, SCOTTO, CIVATI
Caricato

8.1 /

-105-

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "c) Comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico."

Francesco Sanna, Lattuca



8.4

-106-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 8

Sopprimere il comma 2

Centemero

ACTIEN *Cent*
BIANCONI

8.7

-107-

A.C. 275 E ABB.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 8

primo periodo
Al comma 2, sostituire le parole "affini entro il secondo grado", con le seguenti:
" affini entro il terzo grado".

Costantino *Quaranta* *Scotto* *Civati*
COSTANTINO, QUARANTA, SCOTTO, CIVATI

8.3

-108-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 8

Al comma 3, ^{zorkkure} le parole "è allegato" sono ~~sostituite~~ ^{in le} dalle seguenti "può essere ^{e allegato}".

Centemero


88

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 8

Sopprimere il comma 4.

Centemero



89

-110-

A.C. 275 E ABB.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 8

testo precedente aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Al comma 4, ~~sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:~~

"tenuto conto della gravità delle stesse, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 25.000 e i 250.000 euro. La Commissione informa altresì l'autorità giudiziaria. Il contenuto delle dichiarazioni di cui al presente articolo è pubblicato con l'uso di sistemi elettronici aperti, secondo modalità idonee ad assicurare la facilità di consultazione e la piena intelligibilità da stabilire in apposito regolamento approvato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c)

QUARANTA, SCOTTO, COSTANTINO, CIVATI

Costantino

8.2


Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 8

Sopprimere il comma 5.

Centemero



8.10

- 119 -

AC 275-Abb


EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimerlo.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Commissione e le parole: la Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).

FRANCESCO SANNA, LATTUCA



9.10

~~113~~

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 9

Sostituirlo con il seguente:

“Art. 9 (Competenza e funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.

2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.

3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.

4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all’articolo 4.”

9.1/.

— 114 —

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10 e sostituire le parole "la Commissione", ovunque ricorra nel testo, con le seguenti: "l'Autorità".

Scotto Scotta
Giovanni QUARANTA
Costantino COSTANTINO
CIVATI
Civati

9.11.

-115-

~~87~~
Sostituirlo con il seguente:

ANT 9.

Art. 9

(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.

2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.

3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.

4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

7. Le funzioni attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione quando i soggetti interessati

dall'applicazione delle norme della presente legge siano i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10 e sostituire le parole "la Commissione", ovunque ricorra nel testo, con le seguenti: "l'Autorità".

CIVATI *Civati*

PASTORINO *Pastorino*

QUARANTA

SCOTTO

COSTANTINO

9.3

-116-

AC 275-Abb

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti: eletti, tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza, dal Parlamento in seduta comune.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'assemblea. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

al comma 3, sostituire le parole: sono nominati con le seguenti: sono eletti.

FRANCESCO SANNA, LATTUCA



9.8



AC 275-Abb

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti: , scelti tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza. Il Presidente è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli altri quattro componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono nominati con le seguenti: restano in carica.

FRANCESCO SANNA, LATTUCA



9.9

-118-

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

2 ter. I membri dell'Autorità, per tutto il periodo del loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza:

- a) qualunque altra carica o ufficio pubblico;
- b) qualunque impiego pubblico o privato;
- c) attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché di funzioni arbitrali, anche se non retribuite;

- a) attività imprenditoriali;
- b) le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.;

2 quater. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:

- a) quelli cui si applica la presente legge;
- b) giudice costituzionale;
- c) membro del C.S.M., se non in quanto membro di diritto;
- d) componente di Autorità indipendente;
- e) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
- f) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
- g) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica.

3. Al comma 3 sostituire le parole "cinque anni" con le parole "sei anni";

4. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I componenti dell'Autorità non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati durante il periodo del mandato e nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. I membri dell'Autorità ricevono un'indennità onnicomprensiva pari ai tre quarti di quella prevista per il Presidente della Repubblica.

CIVATI *Civati*

PASTORINO *Pastorino*

QUARANTA

SESTO

COSTANTINO

g. G. I.

x
- 120 -

A.C. 275 E ABB.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 9

Al comma 2, dopo le parole "capacità e indipendenza", ^{aggiungere} ~~inserire~~ le seguenti:

"e , in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione."

^{Costantino} QUARANTA, ^{Civati} COSTANTINO, SCOTTO, CIVATI

^{Quaranta}

^{Scotto}

9.2

-121-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 9

L'esclusione
in le
Al comma 3 le parole "cinque anni" sono ~~sostituite dalle~~ seguenti "tre anni".

Centemero



9.12

-122-

AC 275 e abb.

Emendamento

Articolo 9

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Ai componenti della Commissione è corrisposta un'indennità pari al 70 per cento degli emolumenti corrisposti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215".

Francesco Sanna, Lattuca



9.6

123-

Emendamento

ART. 9

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, lettera a), della presente legge."

Conseguentemente all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Sono abrogati:

- a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Commissione di cui all'articolo 9, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) la legge 5 luglio 1982, n. 441, ad eccezione dell'articolo 2 oggetto del rinvio di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Francesco Sanna ^{Elise} Cattica

Francesco Lotvice

9.11

-124-

AC 275 e abb.

Emendamento

Articolo 9

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: "A tal fine la medesima Autorità è autorizzata ad indire le procedure concorsuali, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 90 del 2014, come convertito nella legge 19 agosto 2014, n. 114, per l'assunzione di venti nuove unità di personale."

Francesco Sanna, Lattuca



9.7

-125-

AC 275 E ABB.

TESTO UNIFICATO

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

6. Possono far parte della Commissione i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione.

7. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:

a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;

b) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2;

c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;

d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2;

e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. I membri della Commissione, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:

a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;

b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;

9.5 /.

-126-

c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;

f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali o di categoria;

g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.

9. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro della Commissione possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.

10. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:

a) parlamentare italiano o europeo;

b) titolare di una carica di Governo;

c) giudice costituzionale;

d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;

9.5 / . .

-127-

e) componente di altra Autorità indipendente;

f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;

g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia del Governo;

h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;

i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;

l) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Francesco Sanna



Lattuca



9.5 /.

128 -

Emendamento

Testo Unificato A.C. 275 abb.

ART. 10
(*Compiti della Commissione*).

Al ~~primo~~ ¹¹ comma, sostituire le parole "dei Governi nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti" con le ^{parole} ~~parole~~:

"del Governo nazionale, delle Autorità indipendenti e dei rimanenti titolari di cariche pubbliche statali. L'esercizio dei medesimi poteri e funzioni, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali, di cui all'articolo 2, è esercitato dalla Commissione in via transitoria, fino al subentro da parte dell'Autorità individuata dalle normative regionali ai sensi dell'articolo 3 e del Giudice delegato individuato dal decreto legislativo di cui all'articolo 4, comma 1."

Sanna Francesco, Lattuca

Sanna Francesco, Lattuca

10.1

-129-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 10

sostituito
Al comma 2, le parole "può approvare disposizioni, istruzioni o direttive per l'applicazione delle norme della presente legge. Essa può inoltre" sono ~~sostituite~~ *cm B* dalle seguenti: "può esprimere"

Centemero



sottoscr

10.2

-130-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 11

Sopprimerlo

Centemero

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.A handwritten signature in black ink, consisting of several large, connected loops.

= 131 -

Emendamento

al primo periodo

All'articolo 11 comma 1, dopo le parole "di determinare" sostituire la parola "conflitti" con le seguenti:
"situazioni di conflitto"

On. Gitti
GTT
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole "i conflitti" con le seguenti: le situazioni di conflitto.

M. G

Ratio: garantire meglio la competenza, l'autonomia e l'indipendenza della Commissione (fermo restando che la prima scelta è quella di mantenere la competenza all'Antitrust)

EMENDAMENTO 10

G. CIVATI, L. PASTORINO

Luca Pastorino

Art. 11

Al comma 1, primo periodo:

sostituire
alle parole "sentite, se del caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore".
con le seguenti:
~~sostituire le parole~~ "sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore";

immediatamente sostituire le parole;
alle parole, "entro tre mesi" ~~sostituire le parole~~ "entro quaranta giorni";

sostituire
alle parole "applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 12" ~~sostituire le parole~~ "istituzione di un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12";

al comma 1, ultimo periodo:

sostituire le
alle parole "quattro mesi" ~~sostituire le parole~~ "due mesi";

sostituire
~~Conseguentemente~~ l'articolo 12 è ~~sostituito dal seguente:~~

Art. 12

Costituzione del trust cieco

1. La costituzione di un *trust* cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base agli articoli 6 e 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il *trust* istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il *trust* può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.

5. In ogni caso, i suddetti *trust*, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve:

a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il *trust* è stato istituito;

b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del *trustee*, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;

c) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;

d) individuare il beneficiario o i beneficiari del *trust*, che possono anche coincidere con il disponente;

e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;

f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee* sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Il *trustee* del *trust* istituito per i fini di cui alla presente legge deve:

a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

22
-134-

11.21.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

- b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee* e vantare una consolidata esperienza in materia di *trust*;
- d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
- e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
- f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;
- g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;
- h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del *trust*;
- i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;
- l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;
- m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque

74
-135-

11.21.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;

p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee* che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;

q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

8. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del *trust*;

b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel *trust* cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;

c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di *trustee*. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui egli è *trustee*;

e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;

f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per *mala gestio* o violazione degli obblighi fiduciari a carico del *trustee*;

25
11.2 l.
-136-

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel *trust* cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel *trust* cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del *trust* cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio di ogni anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

9. Il *trustee* ha facoltà di:

a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del *trust*, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo *trustee*, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo *trustee* è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il *trustee* deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il *trustee* e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.

11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.

CIVATI *Civati*
PASTORINO *Pastorino* QUARANTA, SCOTO, COSTANTINO

~~Ratio: abbreviare i tempi, fare in modo che agcm sia sempre sentita (ma non anche consob e autorità di settore)... e fare sì che la prevenzione del conflitto d'interessi~~

A.C. 275 E ABB.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 11

una parola
Al comma 1, ~~sopprimere le seguenti parole:~~

"se del caso".

Costantino *Civat*
QUARANTA, COSTANTINO, SCOTTO, CIVATI
Quaranta *Scotto*

11.1

-138-

Emendamento

Testo Unificato A.C. 275 abb.

ART. 11

(Procedimento per la prevenzione del conflitto di interesse)

Il primo periodo //

Al comma 1 sostituire le parole "di Governo" con la parola "pubblica".

Francesco Sanna, Enzo Lattuca

F. Sanna E. Lattuca

11.10

-139-

A.C. 275

TESTO UNIFICATO

Art. 11

1, secondo periodo,
Al comma 1 sostituire le parole: " trenta giorni" con le seguenti: "quindici giorni"

On. Matteo Bragantini
Matteo Bragantini
Invernizzi

M. 7

A.C. 275

TESTO UNIFICATO

Art. 11

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: " la Commissione esamina" ^{apportare} inserire le seguenti parole:
"entro venti giorni"

On. Matteo Bragantini
Matteo Bragantini

Iuverizzi

11.8

-141-

A.C. 275

TESTO UNIFICATO

Art. 11

1, quarto periodo

Al comma 1 sostituire le parole: " entro il termine di quattro mesi" con le seguenti: "entro il termine di due mesi"

On. Matteo Bagantini

Matteo Bagantini
Iuvetrucci

M. 6

Emendamento

Testo Unificato A.C. 275 abb.

ART. 11

(Procedimento per la prevenzione del conflitto di interesse)

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

“Nel caso dei parlamentari nazionali, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell’ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il provvedimento motivato è trasmesso alla competente Giunta delle elezioni, che diffida l’interessato ad adempiere ed il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all’Assemblea. In caso di inadempimento entro trenta giorni, o entro il diverso termine indicato dalla Giunta, laddove la Camera interessata non disponga diversamente il Presidente attiva la procedura per la proclamazione in subentro.”

Francesco Sanna, Enzo Lattuca



11.9

-143-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

^{al}
~~All'articolo 11~~, comma 2, ¹¹⁾ al primo periodo sopprimere le parole "o indirettamente anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie".

Altieri, Bianconi

A-

B-

M.13

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

^{al}
All'articolo ~~11~~ comma 2, ^{L1} al secondo periodo sostituire le parole "agli articoli 2 e 6, comma 2" con le parole "all'articolo 2".
seguenti:

Altieri, Bianconi

A

B

11.12

AC 275 e abb

Emendamento

la rubrica con la

All'articolo ~~11~~ sostituire il titolo con il seguente "Procedimento per la prevenzione del compimento di atti in conflitto di interessi"

On. Gitti

Gitti

11.3

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 12

Sopprimerlo

Centenero



12.14

-147-

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 12

Sostituirlo con i seguenti:

"Art.12 (Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

1. Quando le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 sono suscettibili di determinare conflitti di interessi rispetto alle quali, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata ed inefficiente la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dello stesso articolo 6, la Commissione dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo.

In tali casi la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un *trust* cieco come disciplinato dal successivo articolo 12-bis.

2. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12-bis attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un *trust* cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.

3. Il ricavato dall'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un *trust* cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.

12.1 /..

- 148

Art. 12-bis
(Costituzione del trust cieco).

1. La costituzione di un *trust* cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 7, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il *trust* istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il *trust* può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.

5. In ogni caso, il *trust*, per ottenere l'approvazione della Commissione, deve conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve:

a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il *trust* è stato istituito;

b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del *trustee*, essenziale per la qualificazione come *trust* cieco ai sensi del comma 4;

c) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;

d) individuare il beneficiario o i beneficiari del *trust*, anche nella persona stessa del disponente;

12.1/.

-149-

e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;

f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee* sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Il *trustee* del *trust* istituito per i fini di cui alla presente legge deve:

a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee* e possedere una consolidata esperienza in materia di *trust*;

d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;

e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;

f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del *trust*;

i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*.

l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;

p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee*, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;

q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

8. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del *trust*;

b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel *trust* cieco e, in particolare, non comunicare in alcun modo al

disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;

c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di *trustee*. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui egli è *trustee*;

e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;

f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per *mala gestio* o violazione degli obblighi fiduciari a carico del *trustee*;

g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel *trust* cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel *trust* cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del *trust* cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1 gennaio di ogni anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

9. Il *trustee* ha facoltà di:

a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del *trust*, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo *trustee*, da sottoporre all'approvazione

121/.

-152-

dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il *trustee* dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo *trustee*.

10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il *trustee* deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il *trustee* e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.

11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche."

Costantino
QUARANTA, COSTANTINO, SCOTTO, CIVATI
Scotto

12.1/.

-153-

AC 275 e abb

ART. 12

^{al}
All'articolo 12 comma 1 dopo le parole "La Commissione previene" aggiungere le seguenti: il compimento di atti in conflitto" e /

On. Gitti



12.5

-154-

A.C. 275

TESTO UNIFICATO

Art. 12

Al comma 1 ¹ sopprimere la seguente parola: " progressivamente "

On. Matteo Bragantini


12.3

- 155 -

Emendamento

Testo Unificato A.C. 275 abb.

ART. 12

(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi)

Al comma 1, sostituire le parole "di Governo" con la ^{seguente:} parola "pubbliche".

Sanna Francesco, Lattuca

Banno Lattuca

Conseguentemente, nel medesimo articolo, sostituire le parole: di Governo con le seguenti: pubbliche ovvero: pubblica.

12.13

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

AL ~~supprimere~~ ART. 12

All'art. 12, comma 1, ~~eliminare~~ le parole " e dei soggetti di cui all'art. 6 comma 2"

Altieri, Bianconi



12.15

A.C. 275

TESTO UNIFICATO

Art. 12

Al comma 1, sostituire le parole: " entro il termine da essa stabilito" con le seguenti: "entro venti giorni dalla decisione assunta"

On. Matteo Bragantini
Matteo Bragantini

12.2

-158-

AC 275 e abb

Emendamento

AE

primo periodo,
ART. 12

All'articolo 12 comma 2 sostituire la parola "sottoscrizione" con la seguente: "conclusione"

On. Gitti



12.5

AC 275 e abb

Al sostituzione ART 12
le parole de:

All'articolo 12 comma 3 le parole "Al patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "il patrimonio"

suoi:

On. Gitti

Gitti

gestore con le seguenti: Il patrimonio è distinto a tutti gli effetti del patrimonio del gestore e

12.6

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

ART. 12

AL

All'art. 12, comma 4, al primo periodo, sostituire le parole "agli articoli 2 e 6, comma 2" con le parole "all'articolo 2".

seguenti:

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo

Altieri, Bianconi

Am

B

12.16

AC 275 e abb

ART. 12

Emendamento

Al primo periodo sostituire le parole da:
~~Assicurato~~ e con le seguenti:
All'articolo 12 comma 5 dopo le parole "il gestore" aggiungere le seguenti "nel rispetto"
conseguentemente sono soppresse le parole "assicura il conseguimento"

nel rispetto delle finalità
di cui al comma 1.

On. Gitti

Gitti

12.8

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

ART. 12

AL

~~All'art. 12~~, comma 5, al secondo periodo. sostituire le parole "agli articoli 2 e 6, comma 2" con le parole "all'articolo 2".

Altieri, Bianconi

A
B

12.18

AC 275 e abb

Emendamento

ART. 5
ultimo periodo,

All'articolo ~~12~~ comma 5 la parola "resoconti" è sostituita dalla seguente: "rendiconti"

On. Gitti



12.9

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento


AL

ART. 12

sopprimere

All'art. 12, comma 8, ~~eliminare~~ le parole "o ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2".

Altieri, Bianconi



12/19

AC 275 e abb

Emendamento

ART. 12
primo periodo,

All'articolo 12 comma 10 la parola "ricompresi" è sostituita dalla seguente: "compresi"

On. Gitti

Gitti

12.10

-166-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

al

ART. 12

All'art. ~~12~~, comma 10, al primo periodo sostituire le parole "agli articoli 2 e 6, comma 2" con le parole "all'articolo 2".

Altieri, Bianconi

A
B

12.20

Emendamento

Testo Unificato A.C. 275 abb.

ART. 12

(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti commi:

“11-bis. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 5 della presente legge, ove l'impresa facente capo al titolare di cariche pubbliche, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, la Commissione, laddove non intenda esercitare i poteri di cui ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

11-ter. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui al comma 11-bis, la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

11-quater. Le impugnazioni contro la delibera di cui al comma 11-ter, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”

Sanna Francesco, Lattuca



12.11

-168-

AC 275 e abb

ART. 12
Alla voce,

All'articolo 12 nel titolo dopo le parole "prevenzione del" aggiungere le seguenti "compimenti di atti in "

On. Gitti

Gitti

12.4

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 13

Sopprimerlo

Centemero

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Centemero', written over the printed name 'Centemero'.

13.1

Emendamento

Testo Unificato A.C. 275 abb.

ART. 13
(Regime fiscale)

Al comma 1 ⁴⁾ sostituire le parole "di Governo" con la parola "pubbliche".

Sanna Francesco, Lattuca

Sanna Francesco

13.2

~~13.2~~

Disposizioni in materia di conflitto di interessi

(A.C. 275 Bressa, A.C. 1059 Fraccaro, A.C. 1832 Civati, A.C. 1969 Tinagli, A.C. 2339 Dadone)

Testo unificato del Relatore adottato come testo base

Articolo 13

Emendamento

L13
Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

Articolo 13 bis

(Cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi)

1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o a un'impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Articolo 13 ter

(Imprese titolari di concessioni)

1. La Commissione può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica, nei confronti di imprese controllate direttamente o indirettamente dal titolare di cariche di Governo o dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, in caso di grave violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, di cui i medesimi siano responsabili.

2. Le imprese in cui i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, commi 5, 5 bis e 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Tali imprese non

-172-

13.02 /..

possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano dopo che le partecipazioni siano state affidate alla gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 12.

Mazziotti
Tinagli

13.02 l.

-173 -

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

patrimoniale avvenga – più efficacemente – attraverso un trust cieco, salva alienazione.

EMENDAMENTO 11

G. CIVATI, L. PASTORINO

G. Civati, L. Pastorino

Art. 13

Dopo l'articolo 13, ^{aggiungere} inserire il seguente:

Art. 13-bis

Conflitto d'interessi in violazione delle misure preventive

1. In ogni caso, qualora in violazione delle misure disposte dalla Commissione, o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, i soggetti di cui all'articolo 2 agiscano in conflitto d'interessi, la Commissione stessa applica una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio ottenuto.

CIVATI

Civati

PASTORINO

Pastorino

QUADRANZA

SCOTO

COSTANTINO

13.01

174

Emendamento

Testo Unificato A.C. 275 abb.

ART. 14

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti della Commissione).

Al comma 3 ⁴⁾ sostituire le parole "di Governo" con la parola "pubbliche"

Sanna Francesco, Lattuca

Sanna Francesco

14.2

-175-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

el *somma*
~~All'art. 14, comma 3, eliminare le parole " ai soggetti di cui all'art. 6 comma 2".~~

Altieri, Bianconi



14.6

-176-

Emendamento

ART. 14

Al sopraccitato la parola:

~~All'articolo 14, comma 5, eliminare la "esclusiva".~~

CENTENO

Auten

14.8

AC 275-Abb

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.

FRANCESCO SANNA, LATTUCA

Sanna Lattuca

~~*14.4~~

~~⁴178~~

Testo unificato A.C. 275 e abb.

Emendamento

al

~~All'articolo 14~~, comma 5, sostituire le parole "~~giurisdizione esclusiva del giudice ordinario~~" con le parole "~~giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo~~".

CENTENARIO

147

AC 275 e abb


Emendamento

ART. 6

Al CAPO III il titolo "Conflitto di interessi" è sostituito dal seguente:

"Situazioni di conflitto di interesse e prevenzione del compimento di atti in conflitto di interessi"

On. Gitti



-180-

Disposizioni in materia di conflitto di interessi

(A.C. 275 Bressa, A.C. 1059 Fraccaro, A.C. 1832 Civati, A.C. 1969 Tinagli, A.C. 2339 Dadone)

Testo unificato del Relatore adottato come testo base

Articolo 14

Emendamento

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

Articolo 14 bis

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitti di interessi. Norme di principio)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta Autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi dei partiti o delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione dei rispettivi organi, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopra indicati un sostegno privilegiato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle imprese di cui al medesimo comma 1 che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma stesso ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo rigore che le imprese di cui al comma 1 del presente articolo non adottino alcun genere di comportamento in violazione del principio della parità di accesso ai mezzi di informazione e

-181-

14.03 l..

comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche indicate al medesimo comma 1.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri e applica le sanzioni previste dalle disposizioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.

7. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della parità di accesso ai mezzi di informazione, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, dopo la terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di quindici giorni.

8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.

9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o dell'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce alle Camere con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.

10. Nella comunicazione di cui al comma 9 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

14.03/..

-182-

Articolo 14 ter

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato ai titolari di cariche di Governo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.
3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei mezzi di informazione in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.

Articolo 14 quater

(Norme in materia di conflitti di interessi per i componenti delle autorità indipendenti)

1. All'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

1-bis I titolari delle cariche elettive non possono essere nominati Presidenti o componenti delle autorità indipendenti prima che siano trascorsi due anni dalla fine del mandato.

Mazziotti
Tinagli
Tinagli

14.03.1.

A.C. 275 E ABB.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 14

14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis (Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 115)

La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata."

Scotto
COSTANTINO, SCOTTO, QUARANTA, CIVATI
Costantino
Civati

14.0.1

-184-

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

~~PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE~~

~~EMENDAMENTO~~

~~L. Pastorino - G. Civati~~ *Civati*

a) Dopo il Capo III è inserito il seguente:

«CAPO III BIS
ANAGRAFE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE

ART. 14 bis.
(Istituzione).

1. È istituita l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, di seguito denominata «Anagrafe».
2. Le disposizioni necessarie per l'istituzione dell'Anagrafe sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti attinenti all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. L'Anagrafe entra in funzione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe forniscono i dati al Ministero dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppressa. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
5. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.

ART. 14 ter.
(Contenuti).

1. L'Anagrafe contiene, per ciascun titolare di cariche pubbliche, l'indicazione dei seguenti dati personali:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
 - b) carica pubblica, con riferimento anche alle cariche rivestite nel passato;
 - c) titolo di studio;
 - d) attività di studio e formazione, di lavoro, professionali e imprenditoriali, nonché funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, e incarichi di consulenza e arbitrati di qualsiasi natura per imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, incluse le attività, le funzioni e gli incarichi rivestiti all'estero, nonché con riferimento anche a quelli rivestiti nel passato;
 - e) partito d'iscrizione, nonché associazioni portatrici d'interessi generali, con riferimento anche ai partiti e alle associazioni d'iscrizione nel passato;
 - f) indirizzo di posta elettronica ed eventuale numero di telefono di uso pubblico;
 - g) quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, dai due anni precedenti l'assunzione della carica pubblica e fino ai due successivi alla sua cessazione, con specifico riferimento alla proprietà, il possesso o comunque la disponibilità anche all'estero, nel proprio interesse o nell'interesse delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, di:

-185-

14.01 /

- 1) redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - 2) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - 3) azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate in mercati regolamentati;
 - 4) investimenti in titoli di Stato, titoli obbligazionari o altre utilità finanziarie, anche detenuti tramite fondi d'investimento, società d'investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie;
- b) quadro annuale, redatto secondo i criteri di cui alla lettera g), delle situazioni reddituali e patrimoniali delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, se le medesime vi consentono;
- i) indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti per ciascun mese in ragione della carica pubblica ricoperta;
- l) finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, percepiti sotto qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, durante l'eventuale campagna elettorale e per ciascun mese nell'esercizio della carica pubblica, con l'indicazione delle persone che, per ciascun anno, hanno erogato elargizioni per un importo nel complesso superiore a euro 500;
- m) spese sostenute e obbligazioni assunte per l'esercizio della carica pubblica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per:
- 1) eventuale campagna elettorale;
 - 2) collaboratori e ufficio;
 - 3) eventuali iniziative politiche, propaganda e rapporti con il collegio elettorale;
 - 4) viaggi;
 - 5) comunicazioni;
- n) nome e cognome, nonché luogo e data di nascita dei collaboratori;
- o) quadro, aggiornato ogni quadrimestre, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 e di ogni altro interesse, relazione o affare privato, anche in capo a una delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, rilevante dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che potrebbe influenzare impropriamente il titolare della carica pubblica nello svolgimento della sua funzione oppure danneggiare seriamente la pubblica fiducia nei suoi confronti, con riferimento specifico alle circostanze e indicazione dei comportamenti, sia volontari, sia in attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge, tenuti per evitarne la concretizzazione;
- p) procedimenti penali a carico, in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent'anni;
- q) casi d'inosservanza, nonché sanzioni eventualmente irrogate per violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. L'Anagrafe reca, per ciascun titolare di una carica pubblica, i seguenti dati circa lo svolgimento delle sue funzioni:

- a) atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del percorso d'esame e approvazione, in particolare progetti di legge ed emendamenti a progetti di legge, risoluzioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
- b) con riferimento alla partecipazione ai lavori della Camera o del Consiglio di appartenenza, comprese le Commissioni, ovvero del Governo o della Giunta della quale è componente, indicazione dei seguenti elementi, qualora siano rilevati e resi noti secondo la disciplina e le forme di pubblicità previste dai rispettivi organi:
- 1) ordine del giorno delle sedute o riunioni;
 - 2) dati sulla presenza alle sedute o riunioni e sugli interventi nelle discussioni;
 - 3) processi verbali, resoconti o comunicati e, ove disponibili, registrazioni audio e video delle discussioni;
 - 4) voti espressi, salvi i casi di scrutinio segreto.

3. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata a una carica pubblica eletta a suffragio universale e diretto.

-186-

14.01.1.

ART. 14 *quater*.
(*Compilazione, tenuta e pubblicazione*).

1. L'Anagrafe è compilata e aggiornata dal Ministero dell'interno.
2. Il Ministero dell'interno pubblica l'Anagrafe in un apposito sito *Internet*, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i dati sono pubblicati integralmente e con il massimo livello di dettaglio;
 - b) i dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né sottoposti ad altri trattamenti;
 - c) i dati sono pubblicati e aggiornati con la tempestività necessaria ad assicurarne l'utilità;
 - d) i dati sono pubblicati con l'uso di sistemi elettronici aperti e formati tali da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti e per la più ampia varietà di scopi;
 - e) per i fini indicati alla lettera d), in particolare:
 - 1) i dati sono adeguatamente indicizzati, in particolare sono indicizzati per ogni singolo titolare di una carica pubblica;
 - 2) i dati sono presentati con l'ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la comprensione;
 - 3) i dati sono accompagnati da adeguate spiegazioni e legende;
 - f) i dati che si riferiscono a persone non più tenute all'iscrizione nell'Anagrafe sono archiviati in una separata sezione e rimangono consultabili negli stessi modi dei dati correnti.

3. Il Ministero dell'interno, quando possibile, rileva i dati necessari alla compilazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe mediante sistemi automatici, dalle banche dati e i sistemi informativi degli organi ai quali appartengono i titolari di cariche pubbliche interessate o della Commissione di cui all'articolo 9; promuove le intese necessarie a questo fine. Negli altri casi, le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe trasmettono i dati corretti, completi, dettagliati e integri al Ministero dell'interno, entro venti giorni.

ART. 14 *quinquies*.
(*Accertamenti e sanzioni*).

1. Nel caso di mancato adempimento, anche parziale, dell'obbligo di trasmissione dei dati da parte delle persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 *quater*, comma 3, si applicano le disposizioni sull'accertamento e le sanzioni previste dall'articolo 8.»

b) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«ART. 2.
(*Ambito soggettivo di applicazione e definizioni*).

1. Le disposizioni dei Capi II e III si applicano ai titolari di cariche di Governo.
2. Le disposizioni del Capo III *bis* si applicano ai titolari di cariche pubbliche.
3. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica di Governo» s'intende chi riveste una delle seguenti cariche: Presidente o Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo oppure componente di un'Autorità indipendente statale o regionale, compresa la Banca d'Italia.
4. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica pubblica» s'intende chi riveste una carica di Governo indicata dal comma 3 oppure una delle seguenti:
 - a) Presidente della Repubblica;
 - b) deputato o senatore;

-187-

16.01/1

- c) presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di una regione o di una provincia autonoma;
- d) componente del Consiglio di una regione o provincia autonoma;
- e) sindaco, vicesindaco, presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
- f) componente del Consiglio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
- g) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;
- h) giudice della Corte costituzionale;
- i) componente del Consiglio superiore della magistratura o di un organo di amministrazione autonoma delle magistrature speciali;
- l) titolare di funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, in imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, quando ricorra uno dei seguenti casi:
- 1) l'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione è strumentale dello Stato, di una regione, di una città metropolitana, di una provincia o di un comune;
 - 2) la nomina all'incarico è disposta, proposta o approvata dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune;
 - 3) lo Stato, una regione, una città metropolitana, una provincia o un comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici, concorrono al finanziamento dell'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte nel bilancio della medesima impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione o comunque per un importo annuo superiore a euro 200.000;
 - 4) la società è controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici;
- m) componente di un organo esecutivo di un partito o movimento politico, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere o analoghe.»

PASTORINO

CIVATI

QUARANTA

SCOTTO

COSTANTINO

14.01/

-188

Disposizioni in materia di conflitto di interessi

(A.C. 275 Bressa, A.C. 1059 Fraccaro, A.C. 1832 Civati, A.C. 1969 Tinagli, A.C. 2339 Dadone)

Testo unificato del Relatore adottato come testo base

Articolo 15

Emendamento

Sopprimerlo.

Mazziotti



Tinagli



15.1

-189-

Disposizioni in materia di conflitto di interessi

(A.C. 275 Bressa, A.C. 1059 Fraccaro, A.C. 1832 Civati, A.C. 1969 Tinagli, A.C. 2339 Dadone)

Testo unificato del Relatore adottato come testo base

Articolo 16

Emendamento

Sopprimerlo.

Mazziotti
Mazziotti
Tinagli
Tinagli

16.2

-190-

A.C. 275 E ABB.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 16

Sostituire le parole "decorsi centoventi giorni dalla" con le seguenti:

"il giorno successivo alla".

Quaranta *Civati*
COSTANTINO, QUARANTA, SCOTTO, CIVATI
Costantino *Scotto*

16.1

—196—